

COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI

Provincia di ASTI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN MICRO ASILO NIDO

PREMESSA

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del micronido comunale, destinato a bambini in età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare.

Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale: L'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in Via Maresco, idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 24 posti.

Il Servizio sarà gestito in stretto rapporto con l'amministrazione comunale, e dovrà fornire un educativo qualitativamente valido.

Si dovrà caratterizzare per il coinvolgimento attivo dei genitori/adulti, dovrà puntare ad un loro protagonismo diretto, sulle loro competenze e insieme sulla collaborazione tra tutti i soggetti presenti. Per i bambini sarà possibile trovare, in questo contesto, l'offerta di una molteplicità di proposte e attività con la valorizzazione dell'esperienza ludica e le diverse possibilità di crescita.

L'obiettivo, quindi, è quello di far vivere tempi, spazi e ritualità per innescare processi positivi di maturazione delle competenze: arricchimento del linguaggio, capacità di negoziazione, interiorizzazione della regola, capacità di autonomia dalla figura adulta.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione in regime di concessione amministrativa del Micro Asilo Nido che troverà sede nell'edificio sito in Montechiaro d'Asti Via Maresco, per un totale di 24 posti.
2. Il concessionario dovrà garantire integralmente le seguenti gestioni:
 - EDUCATIVA
 - AUSILIARIA
 - di CUCINA,
 - delle FORNITURE,
 - di PULIZIA interna ed esterna
 - di MANUTENZIONE ORDINARIA (a titolo esemplificativo si precisa che per manutenzione ordinaria si intende la riparazione di piccoli guasti agli impianti, alla struttura, agli arredi, la sostituzione di lampade bruciate ecc...)
 - di SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DANNEGGIATE,

- di GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione, e l'introito a propria cura, rischio e spese, delle tariffe mensili secondo le modalità stabilite nell'apposita disciplina regolamentare.

2. DURATA DEL SERVIZIO

1. Il contratto avrà la durata di **2 anni educativi**, e **quindi da settembre 2009 a luglio 2011**, eventualmente rinnovabili se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.
2. Alla scadenza del periodo stabilito, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'amministrazione concedente, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi: in tale caso, il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.

3. SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio oggetto della fornitura.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione, mediante procedura aperta, avverrà in un unico lotto e a favore della Impresa e Cooperativa sociale di tipo A di cui alla legge 381/91, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs 163/2006, e valutata da una Commissione tecnico – consultiva in base ai seguenti elementi e relativi punteggi:

- Valutazione Qualità del progetto: punti 55;
- Valutazione economica: punti 35;
- Valutazione esperienza pregressa in medesime attività: punti 10

Valutazione qualità del progetto (max punti 55) – Il punteggio complessivo a disposizione viene così distribuito:

A) PROGETTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE	punteggio	max 11
B) ARTICOLAZIONE Valutazione qualità del progetto (max punti 55). Il punteggio complessivo a disposizione viene così TARIFFARIA PER FREQUENZE A TEMPO PARZIALE E PER TEMPO PROLUNGATO	punteggio	Max 10
C) PROGETTO EDUCATIVO	punteggio così ripartito	max 30
indicazioni pedagogiche e organizzative in merito alla vita quotidiana dei servizi e al senso delle scelte operate	10	
Criteri e funzionamento attività progettuale, di programmazione e di coordinamento	2	
Il rapporto con le famiglie, anche in una dimensione di multiculturalità	3	
Reclutamento, selezione e formazione del personale	5	
Sistema di monitoraggio, di rilevazione della soddisfazione e di valutazione adottato	3	
Progetti di miglioramento e progetti di possibile espansione	7	
C) Certificazione di qualità ISO 9001:2000		max punti 4
TOTALE PUNTEGGIO		55

Valutazione economica (max punti 35)

Per l'attribuzione del punteggio di valutazione economica si assegnerà il punteggio massimo di 35 punti suddiviso come segue:

- punti 35 con riferimento alla migliore offerta, in diminuzione, sull'importo costo/bambino secondo la seguente formula:

importo offerta più bassa

————— X punteggio max (35)= punteggio offerta in esame

importo offerta in esame

valutazione esperienza pregressa in medesime attività (max punti 10)

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'esperienza pregressa, saranno

valutate le esperienze di gestione diretta integrale di servizi di asilo nido, micro nidi, nidi aziendali, pubblici, privati o in convenzione, o di gestione diretta integrale di servizi educativi pubblici, privati o in convenzione (comunità alloggio per minori, scuole dell'infanzia...) ed il punteggio massimo di 10 punti sarà assegnato come segue, con la precisazione che per "anno" si intende l'anno solare o l'anno educativo, a seconda del tipo di servizio:

- 1 punto per ogni anno di gestione diretta integrale di servizi di asilo nido, micro nidi, nidi aziendali, pubblici, privati in convenzione
- 0,80 punto per ogni anno di gestione diretta integrale di servizi educativi pubblici, privati o in convenzione (comunità alloggio per minori, scuole dell'infanzia...)

Se si tratta di servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se si tratta di servizi realizzati per privati, l'effettuazione della prestazione deve essere comprovata da dichiarazione del privato o, in mancanza, da autocertificazione (successivamente documentabile) del concorrente.

Risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun gruppo di valutazione.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Possono presentare offerta le imprese in possesso :
 - dei requisiti richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006
 - dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 rapportati al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006.
3. I soggetti ammessi a partecipare devono possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto del presente Capitolato ed essere in possesso, inoltre, di un fatturato lordo relativo alla gestione di servizi identici per conto di enti pubblici e/o privati pari ad almeno € 171.600,00 per ciascuno degli ultimi tre anni (2006, 2007, 2008).

6. LOCALI ED ATTREZZATURE

La sede, l'arredamento e l'attrezzatura – indicate in apposito inventario – sono conferite dall'Amministrazione Comunale.

7. CANONE

1. L'immobile sito in Via Maresco, adibito ad asilo nido sarà concesso gratuitamente al gestore per tutta la durata dell'appalto.

8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La concessione non può essere ceduta pena la risoluzione del contratto e la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 23
4. Il concessionario dovrà compiere tutti gli organizzativi e materiali necessari ad assicurare la gestione di tutti gli aspetti indicati nell'art. 1. In particolare dovrà curare:
 - la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico-utente;
 - la riscossione delle quote previste dal tariffario;
 - l'informazione all'utenza circa l'uso del servizio;
 - il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
 - la garanzia della presenza di personale addetto;
 - l'adeguato numero di operatori e la corretta qualifica professionale, in rapporto all'utenza, in conformità ai parametri definiti dalla dgr n. 28-9454 del 26/5/2003, "legge 448/2001 – art. 70 – micro – nidi – individuazione dei requisiti strutturali e gestionali, come modificata e integrata dalla deliberazione della giunta regionale n. 20-11930 del 8 marzo 2004
 - il rispetto del programma e progetto educativo previsto nel progetto/offerta e nella programmazione annuale delle attività;
 - l'assolvimento con specifico personale a tutte le operazioni di pulizia e manutenzione sia giornaliera che programmata e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 - la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero immobile, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.
 - Il mantenimento dell'intero immobile in stato di decoro.

9. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario, il quale ne risponderà direttamente.
2. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. Il servizio dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del servizio approvato dall'amministrazione concedente con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 21 marzo 2007.

10. CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il calendario di apertura e di chiusura del servizio sarà definito nel contratto di servizio sulla base del progetto presentato dal gestore in sede di gara.
2. Il calendario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore copertura annuale possibile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - garanzia del servizio per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;
 - possibilità di estensione del servizio nella giornata del sabato, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese
 - garanzia del servizio per almeno undici mesi all'anno, con sospensione dell'attività nel mese di luglio o di agosto;
 - estensione del servizio su dodici mesi, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 - chiusura del servizio nel periodo natalizio e pasquale, da valutare in base alle presenze

3. L'orario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore copertura possibile delle ore giornaliere, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - orario minimo di apertura: 8.30 – 16,30 (orario “normale a tempo pieno”)
 - estensione dell'orario pomeridiano fino alle ore 19.00 ed anticipazione dell'apertura alle ore 7.30, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 - possibilità di iscrizione e frequenza a tempo parziale (mezza giornata solo al mattino o solo al pomeriggio)
4. Gli orari di ingresso e di uscita e la disciplina dei momenti di affidamento e di ritiro del bambino saranno disciplinati dal gestore, in accordo con la commissione di gestione, e saranno resi noti al momento dell'iscrizione e mediante avvisi esposti al pubblico.

11. MODIFICHE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche o integrazioni che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari, senza oneri aggiuntivi per gli utenti o per l'amministrazione.
2. Qualora ne sussistano i presupposti e le condizioni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale e senza oneri per la stessa, il servizio di asilo nido potrà essere integrato ed ampliato con iniziative aventi finalità sociali ed educative, quali il servizio di baby parking, il servizio di “punto gioco”, o iniziative di formazione e confronto su tematiche educative e sanitarie rivolte a genitori e famiglie, qualora compatibili con i locali disponibili, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.
3. Al di fuori del caso previsto dai commi precedenti, l'amministrazione potrà richiedere al concessionario tutte le modifiche o integrazioni al servizio che riterrà opportune, previa valutazione in contraddittorio tra le parti dell'impatto delle stesse sull'equilibrio economico della gestione; la ripartizione degli eventuali oneri aggiuntivi sarà definita con accordo scritto tra le parti.
4. Ogni altra variazione nell'equilibrio economico finanziario dipendente da cause diverse da quelle di cui al precedente comma 3 sarà a carico o a favore del concessionario.

12. COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo pro capite/iscritto per il periodo 01/09/2009 – 31/07/2011 **sarà quello determinato in sede di gara a seguito dell'offerta effettuata dal concessionario in diminuzione percentuale sul prezzo a base d'asta di €650,00 mensili – Iva compresa**
2. Ai sensi del vigente regolamento, il sistema delle tariffe dovrà essere articolato in base ai seguenti principi:
 - a. prevedere una quota fissa mensile, determinata in base a quanto previsto dall'offerta del soggetto gestore, per la frequenza ad orario normale (tempo pieno – 8.30 – 16.30);
 - b. prevedere quote diversificate, proporzionate alla quota di cui alla lettera a) in base ai diversi orari di frequenza: tempo prolungato (oltre le 16.30 e prima delle 8.30); tempo parziale (solo mattino o solo pomeriggio, con o senza il pasto); eventuale estensione del sabato;
 - c. Le proposte di articolazione tariffaria saranno valutate nel progetto (vedi griglia di elaborazione progettuale)
3. A tali importi le proposte progettuali devono riferirsi, nel senso che il soggetto che offre il progetto lo dichiara realizzabile e si impegna a realizzarlo (nel caso di affidamento della concessione) così come descritto nella propria offerta praticando le tariffe proposte (o tariffe

inferiori) con esclusione di variazioni in aumento, ai sensi di quanto precisato nel presente disciplinare.

13. ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio mese/bambino potrà essere rivalutato ogni anno sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) determinata dall'ISTAT.
2. La richiesta di adeguamento dovrà pervenire all'amministrazione comunale entro il mese di febbraio, con le modalità definite nel successivo art. 14, con effetto dall'anno educativo successivo.
3. Resta fermo che, il rischio imprenditoriale di gestione grava comunque sul concessionario e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari, calamità, epidemie e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico.

14. TARIFFE

1. Tenuto conto delle finalità del servizio, il gestore del micro-nido propone alla giunta comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, le tariffe per l'anno educativo successivo, che devono rientrare nei parametri della proposta di gestione formulata in sede di gara e dell'eventuale adeguamento Istat di cui al precedente articolo 13; le tariffe sono approvate dalla giunta comunale entro il mese di marzo, in modo che il soggetto gestore possa renderle note nel periodo di iscrizione.
2. Contestualmente all'approvazione delle tariffe, la giunta comunale, in osservanza delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale, potrà eventualmente stabilire la concessione di eventuali benefici, in applicazione della normativa I.S.E.E, definendone le modalità operative.
3. Le eventuali agevolazioni o riduzioni di quote concesse dall'amministrazione a singoli utenti o a particolari categorie di utenti saranno rimborsate trimestralmente al gestore, sulla base di specifica rendicontazione, che attesti i minori introiti conseguenti all'applicazione di agevolazioni tariffarie concesse dall'Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino determinata nel quadro economico finanziario presentato in sede di gara, successivamente rivalutata a seguito dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT e le singole tariffe di fatto imposte, sulla base degli effettivi frequentanti .
4. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.
5. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati con gli atti di cui al 2° comma.
6. Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta composta da due parti, entrambe vidimate dal concedente, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.
7. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.
8. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario di attività, devono essere esposti all'ingresso del micro-nido in luogo ben visibile ai frequentatori .

15. HANDICAP

1. Gli eventuali maggiori costi che il gestore dovesse affrontare per garantire l'inserimento e la frequenza di bambini portatori di handicap, per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali, saranno rimborsati dall'Ente gestore delle funzioni sociali

competente per territorio, ovvero dall'A.S.L. 19 di Asti secondo le rispettive competenze, alle seguenti condizioni:

- che uno dei genitori del minore sia residente da almeno un anno nel territorio della Comunità Collinare Val Rilate;
- che il progetto di inserimento sia stato concertato tra il soggetto gestore, il comune di Montechiaro d'Asti ed i servizi sociali e sanitari, per la definizione degli ausili e supporti necessari a consentire la frequenza del minore.

16. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- **copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili**
- **manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi**
- **il pagamento del 50% di tutte le utenze, ad eccezione di tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del servizio**

17. MANUTENZIONI, PULIZIA, MIGLIORAMENTI.

1. A carico del concessionario è la manutenzione ordinaria – come definita dall'art. 1 del presente capitolato, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata di tutto l'immobile.
2. Il concessionario in attuazione di quanto previsto dal comma precedente tiene aggiornata specifica scheda di manutenzione e pulizia da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
3. La manutenzione straordinaria è a carico del concedente che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento del servizio.
5. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.
6. Il concessionario potrà effettuare interventi migliorativi sui locali, finalizzati ad una più efficace gestione, previo accordo con l'amministrazione comunale. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca. Il concedente non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.

18. RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

19. NORME REGOLATRICI

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il servizio e in particolare:

- Legge 08-11-2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Legge regionale PIEMONTE 08-01-2004, n. 1 - Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
- D.Lgs. 19-09-1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- C.C.N.L. relativi al personale impiegato
- Deliberazione della giunta regionale – regione Piemonte n°28-9454 del 26/5/2003, “legge 448/2001 – art. 70 – micro – nidi – individuazione dei requisiti strutturali e gestionali - come modificato e integrato dalla deliberazione della giunta regionale n. 20-11930 del 8 marzo 2004 e dalla deliberazione della giunta regionale n. 13-2738 del 2 maggio 2006
- D.Lgs. 26-05-1997, n. 155 - Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
- Deliberazione del consiglio comunale n.12 del 21 marzo 2007 - regolamento per il funzionamento del micro asilo nido comunale

e quelle future che potranno essere emanate dalle autorità competenti.

1. Inoltre il concessionario dovrà provvedere:

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie dalle vigenti norme per la gestione del servizio in oggetto. Resta stabilito che alla risoluzione del contratto, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e il concedente ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

20. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Dopo l'approvazione dell'affidamento della concessione, e prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà:

- a. costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo preventivato del corrispettivo di concessione, calcolato nel seguente modo: tariffa mensile/bambino, risultante a seguito dell'offerta effettuata dal concessionario in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta di €650,00 X 24 bambini X 22 mesi
- b. stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, compresi i locali (rischio locativo) ed il loro contenuto di proprietà del comune concedente, per massimali non inferiori a Euro 5.000.000,00.
- c. depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna esclusa od eccettuata;

2.. La cauzione di cui al punto a., deve essere costituita sotto forma di polizza assicurativa rilasciata da compagnia primaria, o fideiussione bancaria, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.

2. La cauzione decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e resterà vincolata per tutta la durata della fornitura, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che eventualmente insorgeranno tra le parti.

3. La cauzione dovrà essere stipulata a prima richiesta, senza facoltà di opporre eccezione alcuna al creditore, con l'espressa rinuncia all'escussione del debitore principale, e dovrà comprendere le seguenti garanzie, nei limiti della somma garantita:

- il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione concedente in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto, ivi comprese le eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per la prosecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori a qualsiasi titolo adibiti al servizio.

4. La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, per massimali non inferiori a Euro 5.000.000,00, dovrà comprendere tutti i danni che potrebbero derivare a cose e persone nell'esercizio delle gestioni di cui all'art. 1, compresa la responsabilità per danni causati da cibi preparati e/o somministrati, anche se verificatisi dopo la consegna a terzi, considerando terzi tutti gli utenti del servizio.

5. Prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà provvedere a comunicare all'amministrazione concedente:

- elenco nominativo del personale addetto al servizio, con le relative qualifiche professionali
- nominativo e recapito del referente del servizio
- prova dell'avvenuta volturazione delle utenze e dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

6. Il concessionario dovrà comunicare all'amministrazione concedente qualsiasi variazione relativa al personale addetto al servizio entro 15 giorni dall'intervenuta variazione

21. PUBBLICITA'

1. A carico del concessionario saranno le eventuali iniziative di pubblicizzazione e comunicazione sulla rete pubblica dei servizi offerti dalla struttura, che vedranno comunque la preliminare approvazione da parte del concedente.

22. PENALI

1. Ciascuna violazione degli obblighi contrattuali assunti, compreso lo scostamento, nella gestione del servizio, degli obblighi risultanti dal progetto educativo presentato in sede di gara, debitamente accertate e contestate, daranno luogo all'applicazione di una penale pari all'1 per mille del corrispettivo di concessione, come definito ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a).

2. Le violazioni che potranno dare origine all'applicazione della penale sono le seguenti:

- a. violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- b. mancato pagamento delle retribuzioni, emolumenti, contributi previdenziali ai dipendenti
- c. violazioni nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- d. Sospensione ingiustificata del servizio .
- e. violazione del calendario e degli orari concordati,

- f. gravi mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria e programmata;
- g. mancanze o negligenza nell'adempimento del servizio, significativi scostamenti, nella gestione del servizio, da quanto contenuto nel progetto educativo presentato in sede di gara, debitamente accertate e contestate.

3. Le azioni od omissioni ed i fatti posti a fondamento dell'applicazione della penale dovranno essere previamente contestati al concessionario, con modalità tali da consentire la presentazione da parte dello stesso di memorie e giustificazioni, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

4. Sono fatte salve tutte le responsabilità che dovessero conseguire dalle azioni, omissioni o fatti posti a fondamento della richiesta di pagamento di penali, che comporterà comunque l'obbligo, a carico del concessionario, del risarcimento dei danni .

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGUENTE DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di risoluzione del contratto, i seguenti casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, qualora ripetuti e risultanti da contestazioni scritte da parte del concedente:

- a) gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- b) prolungato mancato pagamento delle retribuzioni, emolumenti, contributi previdenziali ai dipendenti
- c) gravi e ripetute violazioni nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- d) Reiterata violazione del calendario e degli orario concordati;
- e) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria e programmata;
- f) gravi e ripetute mancanze o negligenze nell'adempimento del servizio, gravi e ripetuti significativi scostamenti, nella gestione del servizio, da quanto contenuto nel progetto educativo presentato in sede di gara.

2. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, sono cause di risoluzione del contratto, i seguenti casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che le parti concordano nel ritenere particolarmente gravi:

- a) utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti
- b) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ai lavoratori a qualsiasi titolo dipendenti
- c) intossicazioni alimentari a danno degli utenti del servizio
- d) Sospensione ingiustificata del servizio per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario
- e) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.
- f) Cessione della concessione.

3. Le azioni od omissioni ed i fatti posti a fondamento delle cause di risoluzione del contratto dovranno essere previamente contestati al concessionario, con modalità tali da consentire la presentazione da parte dello stesso di memorie e giustificazioni, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

4. Sono fatte salve tutte le responsabilità che dovessero conseguire dalle azioni, omissioni o fatti elencati al primo comma, che comporterà l'obbligo, a carico del concessionario, del risarcimento dei danni .

24. DIRITTO DI RECESSO

1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile ovvero nel caso di estinzione della società o decesso del titolare.
2. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno 6 mesi prima.
3. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento del danno e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell'ammontare del danno.

25. RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, salvo l'obbligo di comunicazione nei termini stabiliti, entro il termine di scadenza della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'immobile.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nell'inventario. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione, che potranno essere asportati dallo stesso.
3. Le eventuali migliorie o aggiunte apportate ai locali o alla struttura a spese del concessionario, ai sensi dell'art. 17, non saranno in alcun modo rimborsate o compensate, salvo diverse pattuizioni scritte, da concordarsi ai sensi dell'art. 17 citato.
4. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente disciplinare, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno.

26. RISARCIMENTO DANNI – DIFFIDA

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento, o il pagamento di penalità, il concedente, assunto l'atto definitivo di determinazione, ha l'obbligo dell'atto di diffida a provvedere nei confronti del concessionario assegnando un termine non inferiore a 30 giorni.

27. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Asti. E' esclusa ogni competenza arbitrale

28. SPESE CONTRATTUALI – ELEZIONI DOMICILIO

1. Tutte le spese e le imposte relative alla presente concessione sono a carico del concessionario.
2. Per tutti i rapporti di cui alla presente concessione viene eletto domicilio presso la sede municipale del Comune di Montechiaro d'Asti.